

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi
per i territori colpiti da eventi sismici

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1984

Presidenza del Vice Presidente CALICE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici » (872), d'iniziativa dei deputati Pernice ed altri, Pumilia ed altri, Russo Ferdinando e Sinasio, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BELLAIORE (PCI)	3, 4, 5
GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	3, 4, 5
LAPENTA (DC)	3
SCARDACCIONE (DC), relatore alla Commissione	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (872), d'iniziativa dei deputati Pernice ed altri, Pumilia ed altri, Russo e Ferdinando e Sinesio, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici », d'iniziativa dei deputati Pernice, Alagna, Columba, Mannino Antonino, Occhetto, Salatiello, Spataro e Gunnella; Pumilia, Mattarella, Ruffini e D'Acquisto; Russo Ferdinando e Sinesio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Scardaccione di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCARDACCIONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge n. 872, che è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, ha avuto un iter particolarmente travagliato.

Il provvedimento in discussione, infatti, deriva da analogo disegno di legge della precedente legislatura, che, come tutti i colleghi sanno, approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1982 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 3302 e 3303 (stampati Camera), modificato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 1983, approvato nuovamente dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1983, fu poi rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, in data 7 aprile 1983, per una nuova deliberazione, ai sensi dell'artico-

lo 74 della Costituzione. Quindi, approvato dalla Camera dei deputati, fu trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 28 aprile 1983, ma non riuscì ad essere approvato prima dello scioglimento delle Camere. È stato pertanto ripresentato e trova la sua conclusione nel disegno di legge n. 872, oggi in discussione, che, approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1984, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (v. stampati Camera nn. 448, 871 e 829) d'iniziativa dei deputati Pernice ed altri, Pumilia ed altri, Russo Ferdinando e Sinesio, è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 24 luglio 1984.

Le norme contenute nel provvedimento in discussione sono tutte volte ad integrare e completare quelle già predisposte per risolvere i problemi di alcune località della Sicilia colpite da eventi sismici, in particolare dei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e della zona del Belice.

Non vorrei dilungarmi troppo, trattandosi di norme già discusse ed approvate — come ho già detto poc'anzi — sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato. Tuttavia, al provvedimento dovrebbe essere apportata una modesta modifica all'articolo 9, sopprimendone l'ultimo inciso. Infatti, forse per eccesso di zelo, alterando l'originaria formulazione, erano state aggiunte in fine le parole « purché l'acquirente o il donatario abbia i requisiti previsti dalle leggi vigenti per la concessione di un mutuo edilizio agevolato da parte dello Stato », riducendo la possibilità di applicazione del provvedimento già approvato in precedenza.

Pertanto, da parte dei senatori Imbriaco e Visconti, è stato presentato un emendamento all'articolo 9 volto a sopprimere le parole da « purché l'acquirente » alla fine dell'articolo.

Il relatore si dichiara favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge n. 872 e ne sottolinea l'urgenza. Infatti, il provvedimento in discussione deve essere approvato rapidamente se vogliamo evitare gli

effetti della svalutazione sui costi previsti perché, come avviene specialmente nel Mezzogiorno, si stanziavano determinate somme nel 1981 o nel 1982, ad esempio, ma poi le opere vengono compiute tre anni dopo, nel 1985, quando cioè i costi, per effetto della svalutazione, sono diversi.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare rapidamente il disegno di legge in discussione, con la modesta modifica all'articolo 9, di cui ho già detto, per poterlo trasmettere al più presto alla Camera dei deputati e giungere finalmente alla sua definizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LAPENTA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, dichiarandomi favorevole al contenuto del disegno di legge in discussione ed alla sua sollecita approvazione.

BELLAFFIORE. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge n. 872, che sintetizza, in un certo senso, e modifica, migliorandole, alcune norme riguardanti il terremoto che colpì nel 1981 i comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e quello del lontano 1968 del Belice. Quindi si tratta sostanzialmente di un aggiustamento della normativa precedente.

Vorrei inoltre precisare che questo provvedimento trova una sua base di finanziamento nella legge n. 536 del 1981 per Mazara del Vallo e nella legge n. 64 del 1981 per il Belice.

Degli ulteriori 10,5 miliardi previsti, 5,5 vanno al Belice e 5 ai Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino ed altri e dovrebbero costituire copertura sufficiente per le spese relative al funzionamento dell'Ispettorato. Quindi, ripeto, si tratta di aggiustamento di norme, perché il provvedimento si basa sui finanziamenti già disposti per i terremoti di Mazara del Vallo e del Belice.

Pertanto — e concludo — il disegno di legge n. 872 è volto soprattutto a migliorare la normativa precedente.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A nome del Governo mi dichiaro favorevole al provvedimento in discussione e all'emendamento, presentato dai senatori Imbriaco e Visconti, volto a sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo 9, poiché esso deriva da un errore di interpretazione dei disegni di legge originari, non rientrando peraltro neanche nello spirito del comitato ristretto che ha provveduto all'unificazione dei testi.

Anche il Governo ritiene, per le considerazioni già svolte, che il provvedimento in discussione debba essere approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune osservazioni di carattere finanziario.

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle Commissioni consultate, oltre a quello favorevole della 1^a Commissione, vi è quello, pure favorevole, della 5^a Commissione che, comunque, fa osservare che problemi finanziari si riproporranno nel 1985 e nel 1986; quindi, è questione che si discuterà in sede di approvazione del bilancio e della legge finanziaria.

Vorrei inoltre far presente che, a mio avviso, l'emendamento presentato all'articolo 9 dai senatori Imbriaco e Visconti — che qualcuno dei colleghi presenti dovrebbe fare proprio, dal momento che sono assenti i proponenti — non suscita problemi di copertura, avendo anch'esso riflessi sui bilanci del 1985 e del 1986.

Vi è invece un altro problema, che volevo sottolineare, e in particolare mi rivolgo al relatore e al Governo. Il senatore Bellafiore sostiene che è limpida la ripartizione dei 10,5 miliardi previsti nel provvedimento tra il Belice e Mazara del Vallo. La Ragioneria generale sostiene invece che questa limpidezza non sussiste: non si pongono dubbi di carattere sostanziale, ma formale, nel senso che il testo così come è stato formulato non

è molto chiaro ed esplicito per quanto riguarda la ripartizione dei fondi stanziati. Per cui, dovendo ritornare — mi permetto di dare un suggerimento — per l'emendamento alla Camera dei deputati, forse potremmo rendere più esplicita questa tecnica di ripartizione.

E' stato fatto notare in modo informale che, se non si fa riferimento alla legge n. 397 che prevede il passaggio dei fondi alla Regione siciliana e poi al comune di Mazara del Vallo, la formulazione non è chiara. E allora io vi propongo, in sostanza, di rendere esplicito tutto ciò.

BELLAFIORE. Signor Presidente, per chiarimento volevo riferire ciò che prevede la norma per Mazara.

La legge di coordinamento su Mazara del Vallo dice all'articolo 1: « Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ». E' con questo meccanismo che arrivano i contributi a Mazara: questi vanno alla Regione e poi la Regione li destina ai comuni.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come Governo non mi oppongo ad una eventuale correzione della legge per renderla più chiara, però mi pare che, così com'è, essa sia già sufficientemente chiara, perché il riferimento alle leggi esistenti, nel testo di questo disegno di legge, mi pare possa individuare il meccanismo di assegnazione delle somme.

Di questo peraltro avevamo anche discusso in Commissione alla Camera.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che lei lasciasse agli atti una interpretazione autentica.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo senso della interpretazione autentica, a noi sembra che siano ben chiari i meccanismi attraverso i quali le somme stanziare debbono essere assegnate ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, e che questi siano facilmente ricavabili dal testo del disegno di legge, così come adesso è formulato.

BELLAFIORE. L'articolo 29 parla di un finanziamento complessivo di 10 miliardi e 500 milioni. L'articolo precedente, il 28, parla di 5 miliardi e 500 milioni riferentisi agli articoli dall'8 al 27 (che sono quelli relativi al Belice).

Andiamo all'articolo 4, che riguarda, fra l'altro, Mazara del Vallo e Petrosino; tale articolo recita: « L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

” Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetro, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ” ».

L'articolo 4, dunque, parla delle procedure: negli articoli dall'1 al 7 il disegno di legge si riferisce a certe procedure, a come devono essere assegnati i contributi, con riguardo a Mazara del Vallo e agli altri comuni testè citati. Dall'articolo 8 all'articolo 27 il testo parla del Belice.

Quindi abbiamo una divisione dei fondi: 5 miliardi per Mazara del Vallo e per gli altri comuni ricordati e 5 miliardi e 500 milioni per il Belice; fondi che poi vanno a costituire la somma di 10 miliardi e 500 milioni dell'articolo 29.

Due procedure, quindi: quella dei fondi per Mazara e gli altri comuni, che è com-

presa negli articoli dall'1 al 7 e quella per il Belice, che fa riferimento agli articoli fino al 27 e alla legge n. 64 del 1981, che è l'ultima legge approvata per il Belice, con le procedure che sappiamo.

PRESIDENTE. Senatore Belfiore, io non dubito della sua competenza in materia di Belice, però il richiamo all'articolo 10 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 definisce puramente e semplicemente un meccanismo di ripartizione ai soggetti beneficiari che avessero avuto la casa danneggiata.

Il problema che si pone è se a monte, nella ripartizione dei 10 miliardi e 500 milioni, sia chiaro o meno che 5 miliardi e 500 milioni vanno al Belice e gli altri 5 miliardi vanno al comune di Mazara del Vallo e agli altri comuni ricordati, che sono quelli che devono erogare i fondi ai singoli beneficiari.

Sembrirebbe che questa questione della ripartizione a monte non sia chiara. Pertanto io insisto col dire che forse sarebbe meglio introdurre un elemento chiarificatore.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si potrebbe anche, ma non cambierebbe nulla.

SCARDACCIONE, relatore alla Commissione. Il testo è abbastanza chiaro, non capisco quale sia la preoccupazione: si allungerebbe solo la procedura. Qualcuno potrebbe temere, alla Camera, che sottraiamo i fondi con l'allungare la procedura. riferimento a due terremoti: per ognuno di

BELLAFFIORE. Questo disegno di legge fa questi si ha una procedura consolidata nelle leggi preesistenti.

L'articolo 29 parla della somma complessiva e l'articolo 28 specifica quanto di questa somma complessiva va al Belice perché parla degli articoli dall'8 al 27: sono 5.500 milioni, mentre il rimanente, cioè 5 miliardi, va a Mazara del Vallo e agli altri comuni di cui si parla.

Mi pare che il discorso sia chiaro e vorrei che si evitassero complicazioni.

PRESIDENTE. Le obiezioni, onorevole relatore, non provengono da questa Commissione, ma da chi deve ripartire effettivamente i fondi.

Possiamo però concludere in questo senso: la dichiarazione del Governo, sostenuta anche dal relatore, vale come interpretazione autentica. Pertanto, nei termini quantitativi specificati dalla legge, la ripartizione verrà fatta per i comuni indicati nell'articolo 4.

Poiché nessun altro domanda di parlare e avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

È approvato.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 lu-

glio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, già prorogato al 31 marzo 1982, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

È approvato.

Art. 3.

Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono rinunciare optando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.

È approvato.

Art. 4.

L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetro, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ».

È approvato.

Art. 5.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La Commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

È approvato.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

È approvato.

Art. 7.

Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 356, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici, che la trasmette al Parlamento.

È approvato.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

È approvato.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti, purché l'acquirente o il donatario abbia i requisiti previsti dalle leggi vigenti per la concessione di un mutuo edilizio agevolato da parte dello Stato ».

A questo articolo i senatori Imbriaco e Visconti hanno presentato un emendamento — che il senatore Montalbano ha fatto proprio — tendente a sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo.

Ne do lettura: « Sopprimere le parole da: " purché l'acquirente " alla fine dell'articolo ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio

1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti ».

È approvato.

Art. 10.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

È approvato.

Art. 11.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

È approvato.

Art. 12.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro con-

fronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

È approvato.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati, che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

È approvato.

Art. 14.

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

È approvato.

Art. 15.

Agli effetti dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata, prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste, prima, del sisma, al competente ufficio del catasto.

È approvato.

Art. 16.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupavano in buona fede gli immobili sinistrati, ancorché non residenti, e lo dimostrino con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

È approvato.

Art. 17.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

È approvato.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti:

« Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finalizzati con deliberazione della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'Ispettore generale delle zone terremotate.

I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzando le quote di contributo spettanti ai proprietari ».

È approvato.

Art. 19.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

È approvato.

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 17-*quater*, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della determinazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate ».

È approvato.

Art. 21.

Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei

lotti, il contributo dovrà essere rideterminato al momento della effettiva disponibilità dei lotti.

I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 22.

Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

È approvato.

Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

È approvato.

Art. 24.

All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi:

« La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del co-

mune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio ».

È approvato.

Art. 25.

L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.

È approvato.

Art. 26.

Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è aumentato da tre a cinque anni.

Alla copertura del relativo onere — valutato in lire 500 milioni — si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.

È approvato.

Art. 27.

Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa autorizzata con l'articolo 6, nono comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 800 milioni.

L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984.

Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 28 della presente legge.

È approvato.

Art. 28.

Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 la ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64.

È approvato.

Art. 29.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 872, nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO